



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

Calabria
Veneto
Bologna
Emilia Romagna
Toscana
Friuli Venezia Giulia
Liguria
Trento
Campania
Abruzzo
Marche
Lazio
Bolzano
Sicilia
Basilicata
Puglia
Lombardia
Val d'Aosta
Molise

VERSO LA COSTRUZIONE CONDIVISA DEL SNPA LABORATORIO DI PROGETTAZIONE STRATEGICA E ORGANIZZATIVA

Summer school residenziale AssoARPA per il personale delle ARPA
Cagliari, Fondazione di Sardegna
12-13-14 ottobre 2016

La vigilanza e il controllo del territorio dopo la legge n. 68/2015

Daniela Cantarutti

Responsabile Ufficio Legale Arpa FVG



- ▶ Il procedimento di estinzione del reato di cui alla Parte VI – bis del D.Lgs. 152/2006 introdotto dalla legge 68/2015 attraverso la **prescrizione asseverata** è di estremo interesse per le Agenzie nella loro duplice veste di:
 - organo tecnico di controllo in materia ambientale a supporto di altre Amministrazioni (**asseverazione**)
 - ente al cui interno operano dipendenti aventi qualifica di UPG che, ai sensi dell'art. 14, comma 7 della legge 132/2016, saranno individuati e nominati dal Direttore generale delle rispettive ARPA/APPA (**prescrizione**)



- ▶ La Legge 68/2015 “*Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente*”, in vigore dal 29/05/2015, modifica:
 - 1. Il codice penale** con l'introduzione, dopo il TITOLO VI del libro secondo, del «*TITOLO VI bis – DEI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE*»
 - 2. Il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152** con l'introduzione, dopo la parte sesta, della «*PARTE SESTA – bis DISCIPLINA SANZIONATORIA DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E PENALI IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE*».

La Legge 68/2015

Ci sono analogie?



- ▶ Il procedimento di cui agli artt. 318 bis e ss TUA è analogo a quello previsto dal Dlgs. 758/94 (artt. 20 – 24) in tema di violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro
- ▶ Il procedimento è anch'esso finalizzato ad eliminare la contravvenzione accertata con attribuzione all'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, del **potere di fissare prescrizioni** che, se osservate dal contravventore il quale provveda altresì al **pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, determinano l'estinzione del reato.**
- ▶ Tuttavia:
 - Complessità intrinseca maggiore
 - Pluralità di soggetti coinvolti (NOE, CFS, Polizie Locali ...)
 - Sostanziali differenze procedurali (accertamento del reato e prescrizione anche da parte di vigilanza non specializzata in materia ambientale, necessità di asseverazione della prescrizione, etc.)
 - Novità che non trovano riscontro nella prassi e nell'interpretazione giurisprudenziale formatasi nell'ambito della sicurezza sul lavoro.



- ▶ Il procedimento di **estinzione in via amministrativa del reato contravvenzionale** attraverso
 - **prescrizioni tecniche da ottemperare** in un tempo tassativo
 - pagamento di una **sanzione pecuniaria**

- ▶ **si applica:**
 - **alle sole ipotesi contravvenzionali** in materia ambientale **previste dal TUA** (campo di applicazione molto ampio)
 - **che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette** (art. 318 bis TUA)

- ▶ L'art. 318-octies del TUA **ne esclude l'applicazione ai procedimenti in corso**

Esclusione dell'applicazione del procedimento



- ▶ Il procedimento di estinzione del reato ex art. 318 bis del TUA, non si applica:
 - in presenza di **danno ambientale**
 - quando si ravvisi sussistere un **pericolo concreto ed attuale di danno**
- ▶ Ai sensi dell'art. 300 del Dlgs. 152/2006: “**È danno ambientale qualsiasi deterioramento *significativo* e *misurabile*, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima.**”
- ▶ L'art. 452 bis c.p. «inquinamento ambientale» nel delineare l'elemento oggettivo del delitto fa riferimento ad una compromissione o ad un deterioramento *significativi e misurabili* dello stato del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria o dell'ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna selvatica.

Alcuni esempi



- ▶ **autorizzazione integrata ambientale – Aia:** dall'esercizio di una delle attività di cui all'allegato VIII, alla parte seconda, TUA, senza essere in possesso dell'AIA, o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata, alla mancata osservanza di una prescrizione autorizzatoria, etc;
- ▶ **scarichi di acque reflue industriali:** dall'effettuazione di nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, allo scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del TUA senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente etc;
- ▶ **rifiuti:** dall'esercizio di una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione, all'abbandono o deposito in modo incontrollato di rifiuti, mancata osservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione, o delle altre prescrizioni dell'autorità competente, etc;
- ▶ **bonifica di siti contaminati:** dall'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle CSR senza provvedere alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'A.C. nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti, alla mancata effettuazione della comunicazione di evento in grado di contaminare il suolo;
- ▶ **emissioni in atmosfera:** dall'esercizio di uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione alla sottoposizione di uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8, mancata osservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione, o delle altre prescrizioni dell'autorità competente etc.

La prescrizione

I temi



- ▶ Generalità
- ▶ Caratteristiche
- ▶ Asseverazione
- ▶ Adempimenti successivi
- ▶ Verifica dell'adempimento

La prescrizione

Generalità



- ▶ L'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 cpp, ovvero la polizia giudiziaria (organo accertatore), nel caso:
 - abbia accertato che sia stato posto in essere un comportamento illegittimo previsto e punito dal TUA quale reato contravvenzionale
 - e che non abbia provocato un danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette
- ▶ **Impartisce al contravventore un'apposita prescrizione con la quale impone specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose.**

- ▶ La prescrizione contiene non solo l'ordine di eliminazione o non reiterazioni della condotta illecita accertata, ma specifiche misure atte a far cessare le conseguenti situazioni di pericolo, ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose.

La prescrizione

Asseverazione



- ▶ La **prescrizione** deve essere **asseverata tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia trattata**.
 - L'Agencia è ente specializzato in materia ambientale e svolge l'attività di asseverazione delle prescrizioni imposte dal UPG.
 - La legge richiede che l'asseverazione sia fatta da soggetto che abbia il potere di rappresentare ed impegnare l'Agencia
 - Ciò risponde all'esigenza di garantire un'effettiva attività di verifica sulla correttezza di quanto prescritto (non è opportuno che ci sia identità tra chi prescrive e chi assevera)
 - L'asseverazione si sostanzia nell'accertamento tecnico di idoneità e congruità, sia in termini tecnici che temporali di esecuzione della misura ripristinatoria prescritta nel caso di specie dal UPG.
 - Rimane invece nell'esclusiva competenza e responsabilità del UPG ogni valutazione sull'applicazione dell'istituto della prescrizione alla fattispecie di reato contravvenzionale accertata.
- ▶ Non è ancora condivisa l'ipotesi di Enti asseveranti competenti in materia ambientale alternativi alle ARPA
 - Province e Regioni, nell'ambito delle rispettive competenze autorizzatorie, potrebbero essere considerati tali

La prescrizione

Caratteristiche



- ▶ Deve essere fissato **un termine (perentorio) per la regolarizzazione**, termine che non può essere superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario all'adempimento della prescrizione.
- ▶ Il termine può essere **prorogato a richiesta** del contravventore **una volta sola** con provvedimento motivato.
- ▶ Non può essere concessa una proroga **per un termine superiore a sei mesi**.
- ▶ Il provvedimento motivato di proroga è comunicato immediatamente al pubblico ministero.
- ▶ Resta **fermo l'obbligo per l'UPG di riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione**, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale.
- ▶ Qualora l'UPG non ritenga di attivare il procedimento di cui agli artt. 318 bis e ss del TUA, che è disciplina di favore in quanto potrebbe portare all'estinzione del reato, deve esplicitare le ragioni che hanno impedito di procedere ad impartire la prescrizione per la regolarizzazione e le ragioni dell'impossibilità di rimuovere la condizione di irregolarità, per essersi già irrimediabilmente realizzato quel danno o quel pericolo concreto di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.

La prescrizione

Il ruolo delle Agenzie in merito all'asseverazione



- ▶ Da un punto di vista organizzativo, il potere di asseverazione tecnica va ricondotto non ai singoli operatori di vigilanza, bensì alla responsabilità di specifiche strutture agenziali (direzionali/territoriali) individuate secondo i rispettivi assetti organizzativi, così da garantire il più ampio apporto valutativo in termini professionali e specialistici
- ▶ Nel caso in cui le prescrizioni siano adottate da personale di vigilanza delle ARPA/APPA che opera con qualifica di Ufficiale di polizia giudiziaria (UPG), tale indirizzo consentirebbe peraltro di garantire un'opportuna alterità tra i soggetti che elaborano le prescrizioni e quelli che le valutano ai fini dell'asseverazione tecnica
- ▶ Nel caso in cui le ARPA/APPA ricevano richieste di asseverazione tecnica di prescrizioni adottate da parte di altri organi di polizia giudiziaria, si deve procedere nell'ottica della collaborazione tra enti

La prescrizione

Adempimenti successivi



- ▶ Copia della prescrizione è notificata o comunicata a cura dell'UPG anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o a servizio del quale opera il contravventore
- ▶ L'UPG deve riferire al PM la notizia di reato relativa alla contravvenzione ai sensi dell'art. 347 c.p.p.
- ▶ Il relativo procedimento è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato e fino alla verifica dell'adempimento della prescrizione.

La prescrizione

Verifica dell'adempimento



- ▶ Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione ai sensi dell'articolo 318-ter, l'UPG verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione.
- ▶ **Quando risulta l'adempimento della prescrizione, l'UPG ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.**
- ▶ Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'UPG comunica al pubblico ministero l'adempimento della prescrizione nonché l'eventuale pagamento della predetta somma.
- ▶ Quando risulta l'inadempimento della prescrizione, l'UPG ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella stessa prescrizione.



- ▶ La Legge 68/2015 introduce il procedimento di estinzione in via amministrativa delle contravvenzioni in materia ambientale (art. 318 bis e ss TUA) mediante lo strumento della prescrizione
- ▶ E' un istituto di estremo interesse per il sistema delle Agenzie nella loro duplice veste di:
 - organo tecnico di controllo in materia ambientale a supporto di altre Amministrazioni
 - ente al cui interno operano dipendenti aventi qualifica di **UPG**, chiamati da subito ad applicare la nuova normativa.



► **Applicazione immediata (e non uniforme...)**

- La Legge 68/2015 è in vigore dal 29 maggio 2015
- In alcune parti del territorio nazionale (Gorizia e Napoli) da subito si sono verificati casi di immediata (pochi giorni) applicazione (non omogenea) della nuova disciplina
- In taluni territori il Corpo Forestale dello Stato chiede alla Provincia di asseverare le prescrizioni
- In altri è stato chiesto ad ARPA di asseverare le prescrizioni della Polizia Locale
- Su territorio nazionale le Procure, a macchia di leopardo, continuano ad emettere direttive sull'applicazione della norma



▶ Servono indicazioni urgenti

- Alcune Agenzie, infatti, hanno subito elaborato prime indicazioni operative interne o divulgate (Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Umbria, Veneto)

▶ È necessario armonizzare gli approcci

- Forte iniziativa AssoArpa
 - Coordinamento con ISPRA per applicazione in AIA nazionali
 - GdL del Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale (SNPA)



- ▶ Le Agenzie, oltre a **condividere gli aspetti di procedura e interpretazione applicativa** partendo dalla traccia qui illustrata...
- ▶ ... hanno espresso la propria **posizione comune** in un primo **“documento orientativo” condiviso** che il Consiglio Federale del SNPA con delibera n. 53/15-CF del 15 luglio 2015 ha adottato quale documento base di riferimento per la predisposizione di linee di indirizzo comuni del SNPA per l'applicazione della L. 68/2015

La posizione comune delle Agenzie



- ▶ La lettura condivisa circa il ruolo ed il coinvolgimento delle Agenzie su alcuni preliminari ed essenziali aspetti della nuova procedura ha dunque generato una **posizione comune** in cui si considera che:
 - ❑ non tutte le ARPA/APPA hanno alle proprie dipendenze **operatori** preposti alle attività di vigilanza ed ispezione **in possesso della qualifica UPG**;
 - ❑ le complessive novità della L. 68/2015, implicano, da subito, un rilevante coinvolgimento delle ARPA/APPA richiedendo alle Agenzie capacità di **adeguamento organizzativo interno** e di **trasparente e costruttiva relazione con l'esterno**

Il procedimento di estinzione del reato di cui alla Parte VI – bis del D.Lgs. 152/2015 Prima applicazione



- ▶ le nuove disposizioni, non supportate da un sistematico apparato di definizioni né dalla previsione di univoci criteri valutativi, hanno determinato:
 - numerose incertezze interpretative agli operatori di vigilanza chiamati ad applicarle
 - diramazione di primi indirizzi operativi emessi dal SNPA limitatamente al proprio personale di vigilanza
 - diffusione di direttive/linee guida non uniformi emesse dalle Procure
 - accordi territoriali di collaborazione sottoscritti in una logica non coordinata tra Autorità Giudiziaria e diversi enti (Corpo Forestale dello Stato, Arpa....)

Il procedimento di estinzione del reato di cui alla Parte VI – bis del D.Lgs. 152/2015 Prima applicazione



► Il contesto non univoco:

- non ha favorito la raccolta sistematica e ragionata di dati significativi, per cui al momento non si dispone di statistiche attendibili sulla prima applicazione della legge
- ha orientato l'utilizzo delle risorse preliminarmente alla ricognizione e all'analisi delle linee guida, circolari e accordi vari

Alcune informazioni sulle attività delle ARPA



Emilia Romagna

Asseverazioni	Rifiuti	Effluenti zoot.	Mancata AUA	Terre e rocce	Emiss. In atm.	Scarichi acq. Ref.	Adeguam. / Manut.	Totale
Arpae	82				124	25	16	247
CFS	26		1	1				28
NOE	7		1		1	1		10
Carabinieri	15							15
Polizia di Stato	3							3
Polizia Provinciale	11	1						12
Polizia Municipale	8							8
Totale	152	1	2	1	125	26	16	323

Alcune informazioni sulle attività delle ARPA



- ▶ Toscana: circa 100 prescrizioni nel 2015; circa 270 prescrizioni dall'entrata in vigore della legge
- ▶ Piemonte: circa 1 M euro di incassi per l'estinzione dei reati in via amministrativa
- ▶ Altre Regioni (FVG, Liguria, Puglia, Sicilia) hanno ordini di grandezza diversi (20-60)
- ▶ Ci sono poi le ARPA che, per scelta del Legislatore regionale, non dispongono di UPG (Lombardia, Campania, Valle d'Aosta, ...)

Il procedimento di estinzione del reato di cui alla Parte VI – bis del D.Lgs. 152/2006 Prima applicazione



- ▶ Da subito il Consiglio Federale ha deliberato la costituzione nell'ambito dell'Area 8 del Programma triennale 2014 – 2016 di un **gruppo di lavoro** per:
 - predisporre **linee di indirizzo comuni** per il SNPA per l'applicazione della legge 68/2015 sulla base di un documento presentato da ARPA FVG con l'obiettivo di costituire:
 - un **osservatorio delle problematiche giuridiche** e degli indirizzi emessi dai molteplici soggetti coinvolti nell'applicazione della nuova normativa
 - un momento di sintesi ed **elaborazione delle migliori pratiche sviluppate nella formulazione delle prescrizioni**, al fine di stimolare una crescita uniforme della capacità di applicazione delle nuove norme da parte di tutte le ARPA/APPA

Il documento del GdL «ecoreati»



- ▶ La Relazione finale del Gruppo di lavoro SNPA sugli «ECOREATI», che sarà portata all'attenzione della prossima seduta del Consiglio federale per la sua approvazione, propone:
 - linee guida che tendono alla **omogeneizzazione dei comportamenti** sulla base della ricognizione degli indirizzi emessi sino a marzo 2016 dalle Procure del territorio nazionale (dati disponibili sulla banca dati di ARPAT) (N.B. al netto degli orientamenti difformi locali!)
 - una **tabella riepilogativa delle prescrizioni tipo**
 - **proposte di intervento normativo**

Il documento del GdL «ecoreati» Documenti raccolti ed esaminati



Sino alla data del 04.03.16, il GdL ha esaminato 51 posizioni (espresse in 59 documenti) pervenuti da 16 Agenzie.

Soggetto emittente	N. posizioni
Procure generali	3
Procure circondariali	32
Altri enti	2
Enti SNPA	14
Totale	51

Il documento del GdL «ecoreati»



- ▶ I focus hanno riguardato i seguenti argomenti:
 - 1. Campo di applicazione
 - 2. Danno o pericolo
 - 3. Motivazione
 - 4. Regime transitorio
 - 5. Principi giurisprudenziali
 - 6. Mancanza autorizzazione
 - 7. Asseverazione
 - 8. Ruolo Agenzie prive di PG
 - 9. Ruolo PM
 - 10. Incasso sanzione

Il documento del GdL «ecoreati»

Criteria guida generali per la valutazione degli effetti e dell'entità delle conseguenze ambientali dei reati



			valutazione circa il verificarsi del pericolo per l'ambiente		
valutazione circa il verificarsi del danno all'ambiente	Effetti sui fattori di pressione conseguenti alla violazione	Impatti sull'ambiente conseguenti alla violazione	Assenza di pericolo	Pericolo eventuale	Pericolo concreto e attuale
	assenza di incremento delle pressioni	assenza di alterazioni degradanti	318-bis del TUA	318-bis del TUA	non estinguibile
	presenza di incremento delle pressioni	alterazioni degradanti stimabili ma non misurabili	318-bis del TUA	318-bis del TUA	non estinguibile
	presenza di incremento delle pressioni	alterazioni degradanti misurabili ma con compromissioni/deterioramenti non significativi	318-bis del TUA	318-bis del TUA	non estinguibile
	presenza di incremento delle pressioni	alterazioni degradanti misurabili con compromissioni/deterioramenti significativi	452 Bis del CP	452 Bis del CP	452 Bis del CP
	presenza di incremento delle pressioni	alterazioni degradanti misurabili con compromissioni/deterioramenti significativi e morte o lesioni personali in conseguenza del reato di cui all'art. 452-bis CP	452 Ter del CP	452 Ter del CP	452 Ter del CP
	presenza di incremento delle pressioni	alterazioni degradanti irreversibili o difficilmente reversibili o comportanti offesa alla pubblica incolumità	452 quater del CP	452 quater del CP	452 quater del CP

Il documento del GdL

«ecoreati»

Le prescrizioni tipo per asseverazioni



- ▶ Vengono riportati esempi afferenti le seguenti tematiche principali:
 - Rifiuti
 - Scarichi
 - Emissioni in atmosfera
 - AIA

Il documento del GdL

«ecoreati»

Le prescrizioni tipo per asseverazioni



RIFIUTI

	Articolo violato	Articolo che prevede la sanzione	Contenuti prescrizione	Tempi di adeguamento	Note/Elementi da valutare con attenzione
	art. 192 comma 1 - Abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo	art. 256 comma 2 (come comma 1, differenziato per rifiuti pericolosi e non)	a) Classificazione del rifiuto (se necessario tramite analisi)	min 30 gg (i tempi possono essere più ampi nel caso la classificazione del rifiuto richieda l'esecuzione di analisi)	Nel caso in cui siano evidenti sversamenti di liquidi su suolo, si ritiene la prescrizione non impartibile in quanto a priori non è escludibile il danno o pericolo di danno sulle matrici ambientali Il percorso prescrittivo è ben delineato dallo stesso 152 (art.192 comma3)
b) Rimozione completa con avvio a recupero o smaltimento da parte di ditta autorizzata			Può essere valutata l'opportunità di richiedere cronoprogramma di rimozione in maniera tale da consentire la vigilanza		
c) Trasmissione della documentazione attestante corretto avvio a recupero/smaltimento					
d) Ripristino dello stato dei luoghi					
e) In seguito alla rimozione del rifiuto, verifica della non contaminazione del suolo mediante indagine preliminare			Nel caso l'indagine rilevasse contaminazione del suolo verrà avviato il relativo procedimento di messa in sicurezza/bonifica. Questo aspetto non impedisce l'applicazione della prescrizione e la verifica del relativo adempimento.		

Il documento del GdL

«ecoreati»

Le prescrizioni tipo per asseverazioni



SCARICHI

	Articolo violato	Articolo che prevede la sanzione	Contenuti prescrizione	Tempi di adeguamento	Note/Elementi da valutare con attenzione
SCARICHI	art. 124 comma 1 - Mancanza di autorizzazione	art. 137 comma 1 - arresto o ammenda	a) Nel caso di scarico mai prima autorizzato (abusivo), la violazione è prescrivibile con sospensione immediata dello scarico e gestione alternativa del refluo prodotto come rifiuto b) Nel caso si tratti di mancato rinnovo di autorizzazione allo scarico, comunque esercito nel rispetto della precedente autorizzazione e senza che la normativa sia nel frattempo modificato: presentazione dell'istanza di rinnovo all'AC e rilascio dell'autorizzazione	a) immediata (tempi tecnici per interruzione in sicurezza) b) presentazione dell'istanza all'AC entro 15gg, fissazione dei tempi per l'autorizzazione con l'AC, da coinvolgere in fase di asseverazione	
	art. 101 comma 1 - Mancanza di autorizzazione	art. 137 comma 1 - arresto o ammenda	a) Nel caso di scarico mai prima autorizzato (abusivo), la violazione è prescrivibile con sospensione immediata dello scarico e gestione alternativa del refluo prodotto come rifiuto b) Nel caso si tratti di mancato rinnovo di autorizzazione allo scarico, comunque esercito nel rispetto della precedente autorizzazione e senza che la normativa sia nel frattempo modificato: presentazione dell'istanza di rinnovo all'AC e rilascio dell'autorizzazione	a) immediata (tempi tecnici per interruzione in sicurezza) b) presentazione dell'istanza all'AC entro 15gg, fissazione dei tempi per l'autorizzazione con l'AC, da coinvolgere in fase di asseverazione	

Il documento del GdL

«ecoreati»

Le prescrizioni tipo per asseverazioni



EMISSIONI IN ATMOSFERA

	Articolo violato	Articolo che prevede la sanzione	Contenuti prescrizione	Tempi di adeguamento	Note/Elementi da valutare con attenzione
	artt. 269 - Mancata autorizzazione	art. 279 comma 1 - arresto o ammenda	<p>a) Nel caso si tratti di attività mai prima autorizzata: non prescrivibile, in quanto è necessario effettuare un'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione</p> <p>b) nel caso di autorizzazione scaduta, ma attività esercitata in continuità alla precedente autorizzazione, senza sostanziali modifiche di carattere normativo: violazione prescrivibile con presentazione dell'istanza di rinnovo all'AC e rilascio rinnovo da parte dell'AC</p> <p>c) Mancanza di autorizzazione per parti di impianto: prescrizione impartibile, con sospensione delle modifiche apportate e presentazione dell'istanza di autorizzazione all'AC</p>	<p>b) presentazione dell'istanza di rinnovo all'AC entro 15 gg, fissazione dei tempi per l'autorizzazione con l'Autorità Competente, coinvolta in fase di asseverazione</p> <p>c) Interruzione/sospensione immediata funzionamento parti di impianto non autorizzate (tempi tecnici per interruzione in sicurezza), presentazione istanza di autorizzazione all'AC entro 15 gg</p>	

Il documento del GdL

«ecoreati»

Le prescrizioni tipo per asseverazioni



AIA

	Articolo violato	Articolo che prevede la sanzione	Contenuti prescrizione	Tempi di adeguamento	Note/Elementi da valutare con attenzione
	Esercizio di attività in assenza di autorizzazione	29-quattordices comma 1 1) Arresto o ammenda se non comporta attività con scarico di sostanze pericolose o gestione di rifiuti pericolosi 2 Arresto e ammenda se c'è scarico di sostanze pericolose, gestione di rifiuti pericolosi o esercizio dopo l'ordine di chiusura dell'installazione	Quando si tratta di impianto esistente in possesso delle autorizzazioni di settore p.es. AUA, 208, 216, ecc): Attuare modifiche alle modalità operative che consentano di assicurare che l'esercizio dell'attività avvenga al di sotto delle soglie previste per quella specifica categoria dalla normativa e nel rispetto delle autorizzazioni di settore possedute. Nel frattempo il gestore può richiedere l'autorizzazione	immediata	Nel caso di nuova installazione priva di autorizzazione: la violazione non è prescrivibile, in quanto si tratta di esercizio abusivo. In questo caso è necessario chiedere la sospensione dell'attività.

Il documento del GdL «ecoreati»

Le proposte di intervento normativo



1. Precisazioni relative al campo di applicazione della procedura estintiva, ovvero se si applica o meno alle contravvenzioni punite con pena cumulativa (arresto e ammenda)

Il documento del GdL «ecoreati»

Le proposte di intervento normativo



2. definizione del concetto di danno che preclude l'applicazione della procedura estintiva

3. precisazione dei parametri di “significatività” e “misurabilità” a cui attualmente fanno riferimento l'art. 300, D.lgs. 152/06 e l'art. 452-bis del C.P., che ha introdotto il nuovo delitto di inquinamento ambientale

Il documento del GdL «ecoreati»

Le proposte di intervento normativo



4. definizione del concetto di “pericolo concreto e attuale” di danno, anche in contrapposizione al pericolo presunto o eventuale di danno che, stante il tenore dell’art. 318-ter, comma 3, D.Lgs 152/06, sembrerebbe non escludere l’applicabilità della procedura.

- art. 318-ter, comma 3, D.Lgs 152/06 «*Con la prescrizione l'organo accertatore può imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose.*»

Il documento del GdL «ecoreati»

Le proposte di intervento normativo



5. a) chiarimenti in ordine alla valenza del superamento dei limiti tabellari previsti per legge, con particolare riferimento alle sostanze pericolose (ovvero se dai superamenti, in quanto tali, si possa desumere la sussistenza di un pericolo concreto e attuale di danno, ancorché non necessariamente di danno ambientale tale da escludere la stessa applicabilità della procedura di estinzione);
- b) chiarimenti in ordine alla valenza della mancanza di autorizzazione nei casi di emissioni o scarichi di sostanze pericolose (ovvero se la mancanza del titolo, in quanto tale, implica la sussistenza di un pericolo concreto e attuale di danno);
- c) chiarimenti in ordine alle interrelazioni tra procedura di estinzione del reato e obblighi di bonifica di siti inquinati, laddove ricorressero i presupposti per l'attivazione di entrambe le procedure, al fine di evidenziare il rapporto tra superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) e/o concentrazioni soglia di rischio (CSR) e campo di applicazione della procedura estintiva con riguardo alla problematica del danno/pericolo concreto e attuale di danno.

Il documento del GdL «ecoreati»



In tema di interrelazioni tra procedura di estinzione del reato e obblighi di bonifica di siti inquinati, segnalo la posizione della Procura di Foggia che per i casi in cui non vi sia evidenza dell'assenza di danno o pericolo concreto e attuale di danno, prevede la necessità di effettuare una caratterizzazione del sito, secondo una procedura flessibile (a carico del trasgressore o alternativamente dell'ARPA). In esito a tale procedura potrà essere valutato se procedere o meno all'emissione delle prescrizioni, in particolare:

Il documento del GdL «ecoreati»

Le proposte di intervento normativo



6. introduzione di disposizioni, anche procedurali, che chiariscano l'**ente destinatario del gettito** delle entrate derivanti dall'applicazione della procedura estintiva dei reati e la destinazione finale di tali risorse, anche a favore degli Enti che svolgono attività di controllo ambientale